# COMUNE DI CASTELNUOVO

Provincia Autonoma di Trento
Piazza Municipio, 1 – 38050 Castelnuovo
Web: www.comune.castelnuovo.tn.it
e-mail: comune.castelnuovo@comune.castelnuovo.tn.it
pec: comune@pec.comune.castelnuovo.tn.it
Tel. 0461-753442 - Fax 0461-751110
P.IVA 00423290220 – C.F. 00291140226


Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

## A V V I S O
## ELENCO COMUNALE DEGLI ELETTORI FUORI SEDE

L'articolo 8 della legge 9 ottobre 2026, n. 180 ha introdotto la possibilità, per specifiche categorie di elettori temporaneamente domiciliati in una Regione diversa da quella di iscrizione nelle liste elettorali, di votare nel Comune di domicilio temporaneo anziché nel Comune di residenza.

### AMBITO DI APPLICAZIONE

La disciplina si applica alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e ai referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione (art. 8, c.1). Non si applica alle elezioni amministrative e regionali.

### CATEGORIE DI ELETTORI "FUORI SEDE"

Requisito necessario e comune a tutte le categorie è che il Comune di temporaneo domicilio si trovi in una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto.

Possono, quindi, chiedere l'iscrizione nell'elenco:

- gli elettori che per motivi di studio o di lavoro sono temporaneamente domiciliati in un Comune situato in una Regione diversa da quella in cui si trova il Comune di iscrizione elettorale, se la durata della permanenza prevista "fuori sede" è di almeno nove mesi (art. 8, co. 2 e 3);

- gli elettori che, per documentati motivi di cura, ricevano assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto "fuori sede", presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co. 4);

- gli elettori che sono caregiver familiari ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto "fuori sede", prestano attività di cura e assistenza in favore di persona sottoposta ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico o riabilitativo presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co. 5, primo periodo);

- gli elettori che in qualità di genitori o familiari conviventi di un minore che, per periodo di almeno tre mesi, accompagnino o prestino attività di cura e assistenza in favore di un minore sottoposto ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co. 5, secondo periodo).

## TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

**TERMINI**: La legge prevede tre termini distinti per la richiesta di iscrizione nell'elenco tenuto da ciascun Comune, secondo la categoria e il momento in cui sorge la condizione di elettore fuori sede:

| Categoria di "Fuori sede" | Termine per la domanda | Consultazioni interessate |
|---|---|---|
| Studio o lavoro, condizione già in essere *(comma 2)* | entro il 31 dicembre di ciascun anno | quelle dell'anno successivo |
| Studio o lavoro, condizione sorta dopo il 31 dicembre *(comma 3)* | entro 30 giorni dalla data in cui sono soddisfatti i requisiti e comunque non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione | quelle dell'anno in corso |
| Motivi di cura, caregiver familiari, genitori o familiari conviventi di minori sottoposti a terapia o trattamento medico in struttura sanitaria fuori Regione *(commi 4* e 5) | non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione | quelle dell'anno in corso |

Si evidenzia, al riguardo, che **l'iscrizione nell'elenco ha durata annuale**: l'elettore che intende votare fuori sede anche nell'anno successivo deve presentare una nuova domanda nei termini.

**MODALITÀ DI PRESENTAZIONE**: La domanda è presentata al Comune di temporaneo domicilio, personalmente o con strumenti telematici (comma 6). Essa contiene l'indirizzo completo del temporaneo domicilio, un recapito di posta elettronica (vedasi modello allegato, il pdf editabile è scaricabile dalla pagina web https://dait.interno.gov.it/elezioni/notizie/domanda-di-iscrizione-nellelenco-degli-elettori-fuori-sede).
Alla domanda di iscrizione nell'elenco annuale degli elettori fuori sede sono allegati:
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede (ad esempio: certificato di iscrizione a un corso di studi, contratto o attestazione del datore di lavoro, attestazione della struttura sanitaria su ricovero, terapia o tratta- mento e relativa durata).

L'eventuale domanda per gli elettori con i requisiti di cui sopra, temporaneamente domiciliati nel Comune di Castelnuovo va presentata all'ufficio elettorale entro i termini citati:
- sportello ufficio elettorale: Piazza Municipio n. 1;
- invio telematico: anagrafe@comune.castelnuovo.tn.it o PEC comune@pec.comune.castelnuovo.tn.it (quest'ultima solo se l'invio è fatto da altra PEC)

## REVOCA DELLA DOMANDA

La domanda di iscrizione nell'elenco può essere revocata con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per la sua presentazione (comma 6).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE
- Sandri Antonella -
firmato digitalmente (*)

ANTONELLA
SANDRI
02.11.2026
16:55:18
GMT+01:00

(*) Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art. 3bis e 71 d.lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 d.lgs. 39/2013).